

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

18.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIDOLFI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifica all'articolo 4 della legge 19 marzo 1942-XX, n. 365, istitutiva dell'Ente Teatrale Italiano. (2080)	185
BONELLI, <i>Relatore</i> .	
Autorizzazione della spesa di lire 2 milioni da iscriverne nel bilancio del Ministero della cultura popolare per il completamento degli impianti sportivi in Cortina d'Ampezzo (2070)	186
MANGANIELLO, <i>Relatore</i> — PINCHETTI, BONARDI.	
Delega al Governo del Re per l'emana- zione del testo unico di tutte le di- sposizioni vigenti in materia cinema- tografica. (2079)	186
LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, <i>Re- latore</i> — PIERANTONI, FELICIONI, PA- VOLINI, <i>Ministro della cultura popo- lare</i> , PEVERELLI CARLO.	

Fontanelli, Mataloni, Mucci Alessandro, Ra- petti, Riccardi Fausto, Rosoni Rolando, Seba- stiani, Vecchini Rodolfo; e in congedo i Con- siglieri: Aneris, Endrich e Gomez Homen.

Constata che la Commissione è in numero legale.

TORELLI TITO, *Segretario*, legge il pro- cesso verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Modifica al- l'articolo 4 della legge 19 marzo 1942-XX, n. 365, istitutiva dell'Ente Teatrale Ita- liano. (2080)

PRESIDENTE, in attesa dell'intervento del Ministro della cultura popolare, pone in di- scussione il disegno di legge, iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno: Modifica all'articolo 4 della legge 19 marzo 1942-XX, n. 365, istitu- tiva dell'Ente teatrale italiano.

BONELLI, riferendo in sostituzione del Relatore, Consigliere Pucci, assente, fa pre- sente che l'articolo 4 della legge 19 marzo 1942-XX, n. 365, che istituisce l'Ente teatrale italiano, stabilisce che il Consiglio di ammi- nistrazione dell'Ente è composto di otto mem- bri, nominati dal Ministro della cultura po- polare, e cioè: del presidente, del direttore generale per il teatro e per la musica presso il Ministero stesso, di un delegato del Partito Nazionale Fascista e di un consigliere per ciascuno dei cinque Enti partecipanti alla for- mazione del capitale dell'Ente stesso.

La riunione comincia alle 17.

PRESIDENTE comunica che sono stati as- segnati alla Commissione i camerati Della Valle e Mataloni, ai quali rivolge un cordiale saluto.

Comunica, inoltre, che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Brocchi,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ravvisandosi l'opportunità che il direttore generale pel teatro e per la musica possa essere presidente del Consiglio di amministrazione, si è predisposto l'odierno disegno di legge che, modificando la lettera *b*) dell'articolo 4, designa genericamente — in sua vece — un delegato del Ministero della cultura popolare.

Tale modificazione evita dubbi nell'interpretazione della legge, per il caso che si addivenga — appunto — alla nomina suddetta: per questa ragione, oltre che per quelle contenute nella relazione, il disegno di legge appare opportuno e merita l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 2 milioni da iscriverne nel bilancio del Ministero della cultura popolare, per il completamento degli impianti sportivi in Cortina d'Ampezzo. (2070)

MANGANIELLO, *Relatore*, ricorda che, dovendosi provvedere agli impianti sportivi di Cortina d'Ampezzo, in occasione dei campionati internazionali di sci, nel 1940 il Ministero dell'interno concesse un contributo di 2 milioni che risultò — peraltro — insufficiente al completamento delle opere. Di qui l'odierno provvedimento, che autorizza l'ulteriore spesa di due milioni da iscriverne nel bilancio del Ministero della cultura popolare.

Osserva che i lavori compiuti hanno dato a Cortina d'Ampezzo l'attrezzatura necessaria alla sua funzione sportiva, così che essa è oggi, veramente, la stazione climatica invernale più importante che abbia l'Europa.

Il contributo statale è stato bene impiegato; pertanto, date le finalità che si prefigge il disegno di legge, ne propone l'approvazione alla Commissione.

PINCHETTI si associa alle considerazioni del Relatore e conferma che l'attrezzatura data a Cortina d'Ampezzo è adeguata alla sua funzione di stazione climatica e di soggiorno di prim'ordine. Rileva che il provvedimento presenta un vantaggio indiretto per l'economia turistica nazionale, che — pur essendo oggi contenuta in ragione delle contingenze di guerra — riprenderà la sua importanza es-

senziale per il nostro Paese a vittoria conseguita.

BONARDI coglie occasione dal provvedimento in esame — di cui l'opportunità deve essere posta in relazione con la necessità di creare a Cortina un grande centro mondiale degli sports invernali — per segnalare la possibilità di lasciare integralmente alle aziende di soggiorno, cura e turismo l'imposta di soggiorno da essi riscossa, che oggi, invece, viene decurtata di quasi la metà. Se ciò fosse, sarebbe più facile ottenere maggiori contributi da parte degli enti locali, senza ricorrere continuamente allo Stato. Se si pensa che, nonostante lo stato di guerra, a Cortina si sono registrate, lo scorso anno, circa 600 mila presenze e che l'imposta di soggiorno può raggiungere le lire tre giornalieri a persona, è facile dedurre quale somma cospicua viene ogni anno sottratta al possibile finanziamento di opere locali di interesse turistico.

Afferma che, oltre quello sportivo, vi è per Cortina un problema in largo senso turistico, e ricorda che, se a Cortina esiste un complesso di 6 o 7 mila letti, mancano tuttavia — per coloro che non frequentano gli alberghi di lusso — sale da concerti o anche di rappresentanza per manifestazioni culturali ed artistiche e di lettura, ove essi possano ritrovarsi per trascorrervi ore di divagazione e di diletto spirituale.

Segnala anche questo lato del problema, che merita studio e opportune soluzioni.

PRESIDENTE assicura la Commissione che tali considerazioni saranno rese note in sede opportuna al Ministro competente.

Pone in votazione l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

(*Interviene alla riunione il Ministro della cultura popolare, Pavolini*).

Discussione del disegno di legge: Delega al Governo del Re per l'emanazione del testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia cinematografica. (2079)

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, *Relatore*, ricorda che le attribuzioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche ed alle provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale furono nel 1934 trasferite dai Ministeri dell'interno e delle corporazioni all'allora Sottosegretario per la stampa e la propaganda e che nello stesso anno il Governo del Re fu auto-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

rizzato ad emanare il testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia.

Tale testo unico non fu allora compilato e oggi si rende più che mai necessario, perchè nel frattempo la materia è diventata infinitamente più vasta e più complessa e una serie numerosissima di leggi, di decreti, di provvidenze governative è venuta a disciplinare, tutelare, stimolare il progresso della produzione e dell'esercizio cinematografico.

Il disegno di legge, sottoposto all'approvazione della Commissione, enuncia in sei gruppi la materia che dovrebbe formare oggetto di coordinamento e di unificazione nel testo unico:

- a) produzione e commercio delle pellicole cinematografiche;
- b) sale cinematografiche e spettacoli cinematografici;
- c) cinematografia educativa e di propaganda;
- d) provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale;
- e) disposizioni fiscali.

Manca nella relazione l'indicazione del sesto gruppo, che evidentemente riguarda le disposizioni penali.

Vastissimo è il materiale legislativo che riguarda la produzione cinematografica. Accenna, fra altro, alle norme relative al nulla osta sindacale necessario per poter produrre filmi, alla necessità di ottenere la licenza della pubblica sicurezza per aprire e gestire sale cinematografiche, alle disposizioni relative al noleggio e a quelle che riguardano la istituzione e il funzionamento dell'ENAIPE (Ente nazionale importazione pellicole estere).

Più particolarmente, per quello che si riferisce all'esercizio e agli spettacoli cinematografici, accenna alle disposizioni riguardanti la classificazione delle sale, il divieto di aprire sale o di iniziarne la costruzione senza autorizzazione, e tutta la regolamentazione sulla denominazione di « cine-teatro ».

La materia relativa alla cinematografia educativa e di propaganda riguarda l'Istituto Luce e i corti metraggi.

Le provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale comprendono tutta la materia dei premi, nonchè un complesso di disposizioni assai vasto ed importante che va dall'esonero dalle tasse di doppiaggio sui filmi esteri, all'istituzione del credito cinematografico presso la Banca del Lavoro, e al pubblico Registro cinematografico presso la Società Autori.

Le disposizioni fiscali riguardano gli atti inerenti alla materia dei premi, la censura

delle pellicole, il trasferimento dei diritti cinematografici e la costituzione dei privilegi nell'apposito registro.

Le disposizioni penali contengono le sanzioni per la inosservanza delle norme di legge.

Con questo coordinamento si ottiene effettivamente la unificazione di tutta una materia, che ha assunto negli ultimi anni proporzioni vastissime in rapporto allo sviluppo dell'industria e che ha il suo fulcro nelle provvidenze emanate dal Ministero della cultura popolare per il concentramento delle aziende produttrici, concentramento voluto per dare un tono diverso all'esistenza di queste aziende, di cui la serietà e il senso di responsabilità debbono garantire il conseguimento delle finalità educative e artistiche della produzione cinematografica italiana.

Non crede di dovere aggiungere altre parole per dimostrare la opportunità del disegno di legge, del quale propone l'approvazione alla Commissione.

PIERANTONI concorda nella opportunità della emanazione del testo unico. Osserva che, secondo la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, il lavoro di unificazione e di coordinamento delle norme vigenti in materia cinematografica dovrà provvedere anche al loro aggiornamento; mentre, nell'articolo 1, si parla soltanto di « rivedere, integrare e coordinare ».

Desidera sia chiarito che con la locuzione « rivedere » si intende anche « aggiornare ».

FELICIONI è del parere che l'espressione usata nella relazione sia impropria. A questo proposito, rileva che la stessa relazione accenna alla convenienza di trasferire « non poche norme dall'ambito del regolamento a quello della legge », il che non corrisponde al concetto di testo unico, che è semplice coordinamento dei provvedimenti esistenti.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Nulla vieta che disposizioni del regolamento siano inserite nella nuova legge, perchè — in realtà — il testo unico è una nuova legge, per la quale si chiede una delega speciale.

FELICIONI ripete che, a suo avviso, la relazione incorre in un errore. Si può autorizzare il Governo a compilare il testo unico di tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia cinematografica, coordinandole; ma non si può autorizzarlo a trasformare una qualsiasi di queste leggi.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*. Il disegno di legge è chiarissimo. Il Governo del Re è autorizzato a *rivedere* (quindi, non soltanto a *ripetere*), *integrare* (e cioè

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

porre delle norme, sia pure parzialmente nuove, accanto a quelle già esistenti), *coordinare* (vale a dire, eliminare le ripetizioni, collocare le singole disposizioni alla loro sede più opportuna, ecc.).

Attualmente, vi sono molte leggi in materia cinematografica: con questo provvedimento si autorizza il Governo del Re a farne una sola e, in questa occasione, a rivedere tutte le norme esistenti.

Se si tratta della sostanza, se cioè la Commissione ritiene che l'ordinamento attuale sia così perfetto in ogni sua parte da non richiedere alcuna revisione, allora occorre entrare nel merito e affermare che il testo unico non è necessario; se, viceversa, una revisione — sia pure non profonda, perchè si tratterà di coordinare e integrare — si dovrà fare, il Governo vi procederà nei modi di legge, e terrà conto dei suggerimenti delle Commissioni legislative. Se per avventura — udita l'apposita Commissione — sembrasse opportuno di addivenire ad una riforma importante, invece che con testo unico si provvederà con legge, e saranno in tal caso udite le Commissioni legislative.

PIERANTONI nota che quello accennato dal Ministro è il procedimento che si segue normalmente nella compilazione dei testi unici; e ricorda che, ad esempio, il testo unico delle leggi sul debito pubblico contiene disposizioni che non sono contenute nelle leggi particolari. Aggiornare significa, appunto, modificare o adattare le norme che non rispondono più, nella pratica, a determinate contingenze. Il suo rilievo mirava, appunto, a precisare che la revisione comprende l'aggiornamento.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO osserva che vi sono disposizioni dei nuovi Codici e particolarmente del Codice civile, le quali non sempre sono rispondenti ad alcune norme di regolamenti e di deliberazioni corporative; quindi, effettivamente, il compito della Commissione — incaricata di compilare

il testo unico — sarà di accertare se tutte le disposizioni del Codice civile, del Codice penale, ecc., sono in perfetta armonia con le disposizioni contenute nelle norme regolamentari o nelle circolari ministeriali.

PEVERELLI CARLO mette in rilievo l'assicurazione, data dal Ministro, che, ove si debba procedere a riforma essenziale, questa sarà attuata a mezzo di provvedimento legislativo.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, chiarisce che, dal punto di vista pratico, specialmente per quello che riguarda il lavoro di integrazione, si tratta di emanare diverse norme nuove. Per esempio, l'esercizio cinematografico è attualmente regolato soltanto da norme — per dir così — di polizia, relative alla sicurezza delle sale di proiezione, alla censura di ultima istanza, ai casi urgenti di ritiro delle pellicole. Viceversa vi è una serie di interessanti norme da considerare: occorre, per citare solo qualche caso, proteggere le pellicole dai tagli arbitrari e dalle mutilazioni, nonchè dalle proiezioni mal fatte; avere più ampi poteri per imporre agli esercenti dei cinematografi di cambiare le macchine di proiezione quando non funzionano più bene, di migliorare i locali, ecc. La compilazione del testo unico darà modo — ad esempio — di aggiornare ampiamente tale materia.

Aggiunge che, prima di presentare alla Camera il testo del disegno di legge, lo ha sottoposto al Ministero di grazia e giustizia, che ha suggerito — appunto — la formula di delega adottata nel testo del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 18.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modifica all'articolo 4 della legge 19 marzo 1942-XX, n. 365, istitutiva dell'Ente Teatrale Italiano. (2080)

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4, secondo capoverso, lettera *b*), della legge 19 marzo 1942-XX, n. 365, istitutiva dell'Ente teatrale italiano per la cultura popolare, è modificato come segue:

« *b*) di un delegato del Ministero della cultura popolare ».

Autorizzazione della spesa di lire 2 milioni da iscriverne nel bilancio del Ministero della cultura popolare, per il completamento degli impianti sportivi in Cortina d'Ampezzo. (2070)

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 2,000,000, da iscriverne nel bilancio del Ministero della cultura popolare, per provvedere all'esecuzione dei necessari impianti sportivi in Cortina d'Ampezzo.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Delega al Governo del Re per l'emanazione del Testo unico di tutte le disposizioni vigenti in materia cinematografica. (2079)

ARTICOLO UNICO.

Il Governo del Re è autorizzato a rivedere, integrare e coordinare in testo unico tutte le disposizioni vigenti in materia di produzione, importazione, esportazione e commercio delle pellicole cinematografiche, di vigilanza governativa sulle pellicole stesse, di apertura, classificazione ed esercizio delle sale di pubblica proiezione e, in generale, in materia di spettacoli cinematografici, nonchè in materia di provvidenze a favore dell'industria cinematografica nazionale.

Nel detto testo unico saranno comprese anche le disposizioni che potranno essere emanate posteriormente alla pubblicazione della presente legge.

